

## **DESCRIZIONE**

### **Le unità di offerta sociale in Lombardia**

In Lombardia, la risposta ai bisogni di assistenza delle persone e delle famiglie è fornita da un sistema integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, nel rispetto del principio della libertà di scelta.

Tutto il sistema, con la rete di unità che forniscono prestazioni sociosanitarie e sociali, chiamate "unità di offerta", è disciplinato da una legge regionale 3/2008 - Governo della rete.

Le unità d'offerta operano nell'ambito della programmazione regionale e locale e nel rispetto di regole che definiscono i requisiti per il loro esercizio.

Le unità di offerta sociali sono differenti per utenza e per tipologia di servizio.

Per la prima infanzia sono definiti questi servizi:

- Asili Nido
- Micro Nidi
- Centri Prima Infanzia
- Nidi Famiglia

### **Centro Prima Infanzia**

I Centri di prima infanzia sono strutture simili all'Asilo Nido che offrono un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo, in maniera non continuativa, bambine/i e da zero a tre anni in numero non superiore a 30 eventualmente con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento, e per un massimo di quattro ore consecutive. Non possono fornire servizio di somministrazione dei pasti.

Questi centri assumono anche la denominazione di **Baby Parking o anche di Ludoteca**. Riesce difficile trovare una differenza tra Ludoteca e Baby Parking, se non nel messaggio più tranquillizzante che richiama alla mente il gioco, piuttosto che il deprimente concetto di parcheggio.

La finalità principale rimane comunque quella di permettere ai genitori di gestirsi le necessità di tempo libero e di permettere al bambino di passare il suo tempo in ambiente atto a farlo divertire, socializzare ed educare. La normativa Regionale non dice nulla per strutture simili organizzate per bambini superiori ai tre anni, per cui tale attività può essere considerata libera, ricadente solamente nelle normative generali.

### **Come iniziare l'attività**

Per iniziare l'attività occorre presentare una Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) al SUAP dove ha sede l'unità di offerta, che certifichi il possesso dei requisiti previsti. La vigilanza sull'attività avviene quindi nella fase di esercizio e quindi diventa una verifica.

### **Accreditamento**

L'accreditamento è il processo di ulteriore qualificazione delle unità di offerta sociali in esercizio. La richiesta di accreditamento è volontariamente espressa dall'ente gestore dell'unità di offerta in esercizio. L'accreditamento sociale viene concesso dai Comuni o loro delegati a tutti i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso di ulteriori requisiti. In tal modo possono stipulare contratti o convenzioni con il Comune, compatibilmente con la programmazione e i limiti di sostenibilità finanziaria dello stesso.



## **REQUISITI SOGGETTIVI**

### **NORMATIVA ANTIMAFIA**

Gli interessati alla segnalazione o istanza devono dichiarare che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D. Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi antimafia).

### **SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA**

Sono tenuti alla dichiarazione antimafia tutti i soggetti elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per cui è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, c.d. comunicazione antimafia, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti:

- ✓ 1. imprese individuali:
  - 1. il titolare
  - 2. il direttore tecnico, ove previsto;
  - 3. i familiari delle persone al punto 1 e al punto 2
- ✓ 2. società in nome collettivo:
  - 1. tutti i soci
  - 2. se i soci sono società personali o società di capitali, tutti i soci persone fisiche delle società socie della prima.
  - 3. il direttore tecnico (ove previsto)
  - 4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3
- ✓ 3. società in accomandita semplice:
  - 1. tutti i soci accomandatari
  - 2. se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie
  - 3. il direttore tecnico
  - 4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3
- ✓ 4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
  - 1. il legale rappresentante
  - 2. eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione,
  - 3. il direttore tecnico (se previsto)
  - 4. Tutti i soggetti membri del collegio sindacale o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001), ove previsto; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico
  - 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
  - 6. Socio (in caso di società unipersonale)
  - 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6

Nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti della società che detiene la maggioranza:

- 8. i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
  - 9. gli institori e i procuratori;
  - 10. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile,
  - 11. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
  - 12. i familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 8-9-10-11
- ✓ 5. Società di capitali consortili, le società cooperative di consorzi cooperativi, i consorzi con attività esterna

- 1. legale rappresentante
- 2. componenti organo di amministrazione
- 3. direttore tecnico (se previsto)
- 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
- 5. ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento
- 6. i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6
- ✓ 6. associazioni, anche prive di personalità giuridica:
  - 1. i soggetti che hanno la legale rappresentanza,
  - 2. tutti i soggetti membri del collegio sindacale
  - 3. nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001),
  - 4. il direttore tecnico, ove previsto
  - 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4
- ✓ 7. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile):
  - 1. i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato,
  - 2. il direttore tecnico, ove previsto
  - 3. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
  - 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3
- ✓ 8. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:
  - 1. i soggetti che esercitano poteri di amministrazione
  - 2. i soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza
  - 3. i soggetti che esercitano la direzione dell'impresa;
  - 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3
- ✓ 9. G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):
  - 1. i soggetti che hanno la rappresentanza
  - 2. gli imprenditori o le società consorziate,
  - 3. il direttore tecnico, ove previsto.
  - 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

#### **NOTE AGGIUNTIVE**

**DIRETTORE TECNICO:** per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

**SOCIO DI MAGGIORANZA:** Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

**ULTERIORI SOGGETTI:** E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati nell'articolo 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare gli institori, i procuratori generali e speciali muniti

*di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti.*

**NORMATIVA VIGENTE ANTIMAFIA:** *Il Codice delle leggi antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) prevedeva che la parte del suo testo che riguardava la documentazione antimafia (libro II, capi I, II, III e IV) entrasse in vigore due anni dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo integrativo e correttivo del codice antimafia.*

*Il primo decreto correttivo è stato il D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, pubblicato sulla G.U. del 13 dicembre 2012, il quale però ha corretto il D.lgs. 159/2011 anche nella parte in cui veniva specificata l'entrata in vigore del libro II anticipando a due mesi i due anni previsti. Quindi, a far data dal 13 febbraio 2013, vale tutto quanto previsto dal D.lgs. 159/2011, compresa la parte riguardante la documentazione antimafia. Così risultano abrogate, oltre alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575, già abrogate alla pubblicazione del Dlg 159/2011, a far data dal 13 febbraio 2013, anche il D.lgs. 490/1994, il DPR 252/1998 e il DPR 150/2010.*

### **REQUISITI MORALI - LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO**

E' necessario essere in possesso dei requisiti morali, con riferimento in particolare all'art. 11, all'art. 92 e all'art. 131 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) - Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

Infatti l' Art. 11 del TULPS non permette il rilascio dell'autorizzazione:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Inoltre, sempre l'art. 11, prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, *(e a chi non può provare la sua buona condotta).*

La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo del cittadino di provare la sua buona condotta, cioè l'ultima parte del comma.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 92 del T.U.L.P.S. la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 131, sempre del T.U.L.P.S., le autorizzazioni di polizia non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci, cioè ai minorenni, o a chi è stato interdetto e ha perso la possibilità di diventare proprietario.

### **REQUISITI PROFESSIONALI**

Il personale deve essere costituito almeno da:

#### **N. 2 operatore socio educativo**

I titoli validi alla definizione del profilo professionale dell'operatore socioeducativo sono:

- a) diploma di maturità magistrale (rilasciato dall'Istituto magistrale)
- b) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico (5 anni)
- c) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio o diploma di scuola magistrale (tre anni)
- d) diploma di dirigente di comunità (5 anni)

- e) diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni)
- f) operatore dei servizi sociali (tre anni)
- g) diploma di assistente per l'infanzia (tre anni)
- h) vigilatrice d'infanzia (tre anni)
- i) puericultrice (tre anni)

Ovviamente, quale operatore socio educativo, può essere assunto anche personale laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l'educatore professionale.

**N.1 addetto ai servizi per la pulizia degli ambienti e l'eventuale aiuto in cucina**

### **Compresenza**

Fermo restando il rispetto dei requisiti di personale determinati per ogni tipologia d'offerta dalla DGR 7/20588 dell'11 febbraio 2005, si precisa che la compresenza può essere garantita sia nei servizi pubblici che in quelli non profit, anche attraverso un operatore volontario anche privo del titolo specifico. Il personale volontario privo di titolo specifico non concorre alla determinazione dello standard.

## **REQUISITI OGGETTIVI**

### **Requisiti generali**

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità, o avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. Lombardia 1/2007, con destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa e con quella prevista dallo strumento urbanistico.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni, ad esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, regolamenti locali.

### **Ricettività**

Fino a 30 posti

### **Apertura minima**

Annuale non prefissata

Settimanale non prefissata

Giornaliera non prefissata

### **Personale**

n. 2 operatori socio educativi

N. 1 addetto ai servizi per la pulizia degli ambienti

### **Compresenza**

Oltre al rispetto degli standard sopra indicati, è obbligatoria la compresenza di 2 operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio. La compresenza può essere garantita negli enti no profit anche attraverso volontario, purché stabile.

### **Requisiti strutturali generali**

Ogni Centro Prima Infanzia deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: urbanistica edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermiate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni

di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale

### **Localizzazione**

Preferibilmente al piano terra e comunque non oltre il primo piano o il piano ammezzato laddove esistente in diretta comunicazione con aree all'aperto di esclusivo utilizzo.

La struttura può essere realizzata in strutture polifunzionali purché disponga di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L'ingresso separato non è richiesto

### **Articolazione della struttura**

La superficie utile netta complessiva destinata alle attività educativo/ricreative e ai servizi igienici per i bambini è di 20 metri quadri più 4 metri quadri per ogni posto di capacità ricettiva.

In ogni struttura deve essere presente un locale per l'igiene dei bambini dotato di:

- 1 wc e 1 lavabo piccoli ogni 15 posti.
- 1 vasca di dimensioni adeguate con doccetta miscelatore.

### **Spazi generali**

L'articolazione degli spazi deve consentire l'accoglienza e l'uscita dei bambini

### **Spazi per cucinare /Scaldavivande**

Area ristoro attrezzata per consumazione merende

### **Spazi per il personale**

Uno spogliatoio ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale

### **Spazi e attrezzature esterne**

Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative, devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza

### **Requisiti organizzativi generali**

Rapporti con l'utenza: Carta dei Servizi in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta.

Gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e delle pertinenze: piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.

Gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti, secondo gli standard gestionali previsti

CRITERI REGIONALI DI ACCREDITAMENTO (D.G.R. 16 febbraio 2005, n° 7/20943)

### **REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI**

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi): presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): - documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica; - garanzia di possibilità di frequenze orarie.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

**APERTURA MINIMA ANNUALE**: 200 ore.

## **PERSONALE**

Rapporto Operatore/bambino: compreso tra 1:10 e 1:8.

Coordinatore, in alternativa:

- laureato in scienze dell'educazione/ formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale;  
- operatore socio educativo che abbia partecipato a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 30 e 50.

Il coordinatore può anche avere funzioni operative.

Operatori socio educativi: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 30.

## **COSA OCCORRE FARE**

### **Comunicazione Preventiva per l'Esercizio**

Per inizia l'attività è necessario presentare la Comunicazione Preventiva per l'Esercizio (CPE) delle unità d'offerta sociale, introdotta dall'articolo 15 comma 1 della legge regionale 3/08. La CPE è l'atto indispensabile per l'esercizio della unità d'offerta che contestualmente, avvia l'attività di controllo e vigilanza.

La CPE abilita l'Ente gestore ad intraprendere da subito l'attività dell'unità d'offerta, comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima unità d'offerta, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo.

La CPE viene utilizzata nei seguenti casi:

- messa in esercizio di unità d'offerta, da intendersi come allestimento di tutte le misure organizzative, gestionali e strutturali necessarie per iniziare l'attività;
- variazione della capacità ricettiva dell'unità d'offerta, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni;
- trasformazione di unità d'offerta esistenti, da intendersi come modifica della tipologia dell'unità d'offerta tra quelle individuate dalla Regione;
- trasferimento in altra sede di unità d'offerta esistenti, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l'attività, anche quando ciò avviene all'interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell'ente gestore;
- cambiamento del soggetto gestore, anche per effetto di eventi estintivi di quello precedente: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione o mediante costituzione di un nuovo ente. Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso di soggetti del terzo settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.

Non è previsto l'utilizzo della CPE per la modifica della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti. Sulla base della comunicazione del nuovo legale rappresentante, è sufficiente l'annotazione negli atti esistenti.

### **Chi presenta la CPE**

La CPE è presentata dall'ente gestore dell'unità d'offerta attraverso il suo Legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell'unità d'offerta e che deve attestare il possesso dei requisiti



soggettivi previsti dalla normativa vigente. Il Legale rappresentante deve presentare il certificato penale e, comunque, deve godere della pienezza dei propri diritti civili. Tale dimostrazione deve essere fornita mediante le certificazioni probatorie d'uso.

### **Dove si presenta la CPE**

La CPE deve essere presentata, direttamente oppure inviata, al SUAP del Comune di ubicazione dell'unità di offerta o, in caso di affidamento della funzione ai Comuni associati, al competente ufficio dei Comuni associati stessi.

### **Come si presenta la CPE**

La CPE è presentata, secondo quanto disposto dalla L.r. 3/2008, articolo 15 comma 1, in forma di autocertificazione. Presentata dal Legale rappresentante dell'Ente Gestore, la CPE deve contenere l'indicazione del soggetto che intraprende l'attività e deve chiaramente indicare:

- la denominazione e la capacità ricettiva dell'unità d'offerta sociale, tra quelle previste nella rete regionale, che si intende mettere in esercizio
- l'ubicazione dell'unità d'offerta sociale
- il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità di offerta sociale e che sia compatibile con la destinazione d'uso dello stesso
- la data di inizio attività.

Alla CPE vanno inoltre allegate

le certificazioni inerenti il possesso dei requisiti soggettivi del Legale rappresentante la dichiarazione con cui il Gestore attesti il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali.

la dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza statale quali la sicurezza sul lavoro, la riservatezza dei dati, la prevenzione incendi laddove dovuto.

Planimetria dei locali od area interessati nei quali deve essere esercitata l'attività;

Gli Allegati tecnici previsti

Se trattasi di società allegare copia dell'iscrizione nel registro imprese presso la Camera di Commercio; Copia del documento d'identità del sottoscrittore.

qualora l'inizio dell'attività è subordinato alla esecuzione di opere edili, la CPE dovrà essere presentata solo al termine dell'esecuzione delle opere edili e conseguimento della prescritta agibilità.

### **Nessun atto formale di assenso o autorizzazione**

Ad eccezione della comunicazione all'Ente gestore dell'avvenuta protocollazione della CPE e del verbale della vigilanza della ASL, la CPE non necessita di nessun atto formale di autorizzazione o assenso da parte del Comune singolo o associato, sia nella fase di presentazione, sia successivamente al ricevimento del verbale di vigilanza che attesti il possesso dei requisiti minimi di esercizio.

Il Comune a fronte di presentazione di una CPE incompleta o di avvio di attività in mancanza di requisiti minimi previsti ed in ragione delle valutazioni del servizio di vigilanza della ASL, stabilirà secondo dei casi:

- un termine per l'integrazione della documentazione
- un termine per il rispetto integrale dei requisiti
- l'inibizione immediata dell'attività

### **L'accreditamento**

L'accreditamento è il processo di ulteriore qualificazione delle unità d'offerta sociale in esercizio. La

richiesta di accreditamento è volontariamente espressa dall'ente gestore dell'unità d'offerta in esercizio. L'accREDITAMENTO istituzionale di una unità d'offerta sociale, adottato nel sistema sociale regionale, è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità d'offerta accreditata, per conto del servizio pubblico. L'accREDITAMENTO sociale viene concesso a tutti i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti definiti dal soggetto pubblico a questo deputato.

L'accREDITAMENTO è il presupposto necessario affinché il Comune stipuli contratti o convenzioni per l'acquisizione delle prestazioni, specifiche dell'unità d'offerta, erogate dal privato. Condizione fondamentale ed indispensabile per ottenere l'accREDITAMENTO di una unità d'offerta sociale è essere in regolare esercizio (aver presentato la CPE per la medesima unità d'offerta ed aver avuto esito positivo, dalla relativa attività di vigilanza espletata dalla ASL, in ordine al possesso dei requisiti minimi di esercizio o autorizzate secondo la precedente normativa) e possedere tutti i requisiti di qualificazione (requisiti di accREDITAMENTO) fissati dal Comune, o dai Comuni associati o dalla Regione, nei casi specifici previsti dalla normativa di settore o da ulteriori atti regionali. L'accREDITAMENTO, infatti, implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l'esercizio e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico. L'accREDITAMENTO istituzionale di una unità d'offerta sociale si manifesta, a seguito di apposita istanza dell'Ente gestore, con un provvedimento del Comune o dei Comuni associati o della Regione per unità d'offerta specifiche.

Come per la CPE l'accREDITAMENTO di una unità d'offerta è relativo al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta che presenta l'istanza di accREDITAMENTO. Se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, così come sono necessarie distinte CPE, sono necessari distinti accREDITAMENTI per ogni unità d'offerta gestita.

La giurisprudenza esclude ogni automatismo nell'estensione del rapporto di accREDITAMENTO (anche in caso di successione tra enti), dovendosi sempre accertare i requisiti della nuova situazione creatasi.

### **STRUTTURE PER BAMBINI SOPRA I TRE ANNI**

Per i Baby Parking e le ludoteche che accolgono bambini solo dai 4 anni in su, la Regione Lombardia non prevede l'obbligatorietà né di requisiti professionali degli operatori né di requisiti strutturali. Se il baby parking ospita solo bambini a partire dai 4 anni, pur non essendo soggetto ai requisiti strutturali e professionali di cui sopra, è tenuto comunque a conformarsi alle norme vigenti in materia di urbanistica e di destinazione d'uso, sicurezza degli impianti e delle attrezzature e dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 626/94), prevenzione incendi, prevenzione fulmini ed agenti atmosferici, e di igiene dei locali.

E' inoltre opportuno, per offrire un servizio di qualità, che il personale sia in possesso di un titolo di studio attinente l'educazione e/o l'assistenza all'infanzia e che vi sia un adeguato rapporto superficie/bambini/operatore accudente.

**Pur non essendo normata, si consiglia di inviare ugualmente al SUAP la comunicazione dell'inizio dell'attività, specificando il rispetto delle normative di abitabilità dei locali, di igiene e rispondenza alle normative urbanistiche.**

Non sono soggetti alla normativa sui Centri prima infanzia, anche se ospitano bambini di età inferiore ai 4 anni, gli spazi gioco di centri commerciali, ospedali, supermercati e simili, perché hanno solo finalità ricreative e di custodia.

### **TEMPISTICA**

Attenendosi ad una lettura coordinata delle norme di cui alla L.r. 8/2007 e L.r. 3/2008, la decorrenza dell'esercizio coincide con la data di registrazione di protocollo (fa testo il timbro di protocollo del Comune) o con la data indicata dal Gestore nella domanda.

Il Comune, al ricevimento della CPE, verifica la completezza della comunicazione e quella del modello di auto dichiarazione dei requisiti posseduti, nonché la presenza dei certificati dei requisiti soggettivi. In caso di incompletezza, entro il massimo di 30 giorni lavorativi, il Comune fisserà un termine per la presentazione delle integrazioni. Il Comune, effettuate le verifiche di cui al precedente punto 2., richiede alla ASL territorialmente competente la visita di vigilanza che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune la ASL dovrà comunicare l' esito dell'attività di vigilanza, sia al Comune richiedente, per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

La presentazione della comunicazione preventiva determina, da parte del Comune, l'obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata e, da parte dell'Asl, l'avvio della prevista attività di vigilanza.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Delib.C.R. Lombardia 28 maggio 1981, n. III/289 Direttiva concernente i criteri attuativi in ordine ai requisiti e documenti necessari per il riconoscimento dell'idoneità al funzionamento degli asili-nido nonché delle strutture similari di natura privata (art. 29, L.R. Lombardia 17 maggio 1980, n. 57).
- L.R. Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23 Politiche regionali per la famiglia.
- L.R. Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 Politiche regionali per i minori.
- Delibera G.R. Lombardia 11 febbraio 2005, n. 7/20588 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.
- Delibera G.R. Lombardia 16 febbraio 2005, n. 7/20943 Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili.
- Circ. reg. Lombardia 24 agosto 2005, n. 35 Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale.
- Circ. reg. Lombardia 18 ottobre 2005, n. 45 Attuazione della Delib.G.R. n. 7/20588 del 11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni.
- Circ. reg. Lombardia 14 giugno 2007, n. 18 Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della
- Delib.G.R. Lombardia n. 7/20943 del 16 febbraio 2005: «Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili».
- L.R. Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario.
- Normativa urbanistico edilizia in materia di agibilità e cambio di destinazione d'uso.
- Igienicità dei locali in riferimento al regolamento d'igiene tipo.
-